CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, VALENSISE, POLI BORTONE

—

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mancata applicazione della riserva del 2 per cento dell'importo relativo alla costruzione di edifici pubblici da destinare ad opere d'arte

Presentata il 18 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1942 veniva emanata una legge altamente innovativa per la materia di cui trattava, legge che oggi correntemente si definisce « del 2 per cento » e la cui esatta titolazione, voluta allora espressamente da Benito Mussolini, era quella di « Legge per l'arte negli edifici pubblici » (legge 11 maggio 1942, n. 839) e tuttora in vigore con similare dizione: « Norme per l'arte negli edifici pubblici » (legge 29 luglio 1949, n. 717, che ha abrogato, riproducendone i contenuti, la legge n. 839 del 1942), poi modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Questa legge fu, a suo tempo, il coronamento di una politica d'intervento per l'arte che poneva in quegli anni il Governo italiano in una dimensione assolutamente nuova rispetto a questo problema; infatti Marino Lazzari, direttore della rivista *Le Arti* e preposto alla direzione generale delle arti presso il competente Ministero, scriveva a questo proposito: « Sotto questo titolo apparentemente prosaico, che sembra rivelare un arido tecnicismo, si nasconde una delle leggi più elevate e umanistiche che la storia ricordi, e certo la legge più rivoluzionaria nel campo delle arti che mai governo abbia varato... » e più oltre affermava che « nessun partito, nessun governo aveva mai previsto tanta larga assistenza, un così attento incoraggiamento alle arti. Ma è così che la civiltà di un popolo non si arresta alle celebrazioni retoriche del passato, e non

si isterilisce nella catalogazione fallimentare della gloria trascorsa » (da *In Italia, l'arte ha da essere italiana ?*, Mondadori, Milano, 1942).

In effetti, per quanto possano aver affermato per anni i detrattori del regime fascista, esso, particolarmente nella persona di Benito Mussolini, ebbe a questo proposito una condotta attenta e rispettosa della personalità degli artisti, come si può rilevare sin dalle sue primissime prese di posizione a questo riguardo: si consideri attentamente il discorso che Mussolini pronunciò in occasione della prima mostra del Novecento a Milano nel 1923, dove affermava che « non si può governare ignorando l'arte e gli artisti; l'arte è una manifestazione essenziale dello spirito umano; comincia con la storia dell'umanità e seguirà l'umanità fino agli ultimi giorni.

E in un paese come l'Italia sarebbe deficiente un Governo che si disinteressasse dell'arte e degli artisti.

Dichiaro che è lungi da me l'idea di incoraggiare qualche cosa che possa assomigliare all'arte di Stato. L'arte rientra nella sfera dell'individuo.

Lo Stato ha un solo dovere: quello di non sabotarla, di dare condizioni umane agli artisti, di incoraggiarli dal punto di vista artistico e nazionale.

Ci tengo a dichiarare che il Governo che ho l'onore di presiedere è un amico sincero dell'arte e degli artisti » (da *Il Popolo d'Italia* del 27 marzo 1923).

Fra queste prime enunciazioni di principio e la realizzazione della legge per le opere d'arte negli edifici pubblici sono intercorsi invero molti anni, ma non si può ignorare che un interessamento del Governo in questo senso era già in atto da diverso tempo; infatti l'intervento di artisti negli edifici pubblici era già precedente alla legge: non si può misconoscere quanto fu fatto, ad esempio, per la decorazione del Palazzo di giustizia a Milano, edificio che rappresenta già di per se stesso, con le opere di oltre un centinaio di artisti, uno spaccato sull'arte italiana a cavallo fra le due guerre; ed ancora l'allestimento della Mostra della rivoluzione fascista al quale parteciparono artisti come Sironi, Funi, Marino Marini, Paulucci, Prampolini, Dottori; gli affreschi di Ottone Rosai del 1935-1936 per la stazione di Firenze, i pannelli di Lorenzo Viani per quella di Viareggio e sempre di Viani gli affreschi al Collegio IV novembre per gli orfani del mare, al Lido di Roma nel 1936; ed ancora l'affidamento a Sironi dell'affresco « L'Italia fra le Arti e le Scienze » nella città universitaria di Roma, affresco restaurato anni addietro da Carlo Siviero con notevoli snaturamenti come dimostrò la mostra del giugno 1985, realizzata dall'università di Roma, dove erano esposti gran parte dei bozzetti preparatori dai quali si evidenziava come nell'opera di restauro fossero stati eliminati tutti i simboli che si potevano riferire al regime fascista: pare che nei primi anni cinquanta fosse stato richiesto a Sironi di effettuare il restauro, che appunto prevedeva la cancellazione dei simboli che si riferivano al periodo in cui l'opera era stata realizzata, per cui si suppone che essendosi Sironi rifiutato di sottostare a tale clausola, il restauro fu affidato al Siviero, che evidentemente non si preoccupò più di tanto dello snaturamento dell'opera.

Può essere interessante per meglio comprendere la tendenza del Governo di allora rispetto a questo settore della vita nazionale, anche se ciò ci allontana leggermente dallo specifico argomento di questa proposta di legge, osservare un altro aspetto della politica artistica di questi anni: nel 1940 l'allora ministro Bottai istituì un ufficio per l'arte contemporanea presso la direzione generale delle antichità e belle arti, le cui finalità si possono ricavare da un'intervista rilasciata dallo stesso ministro alla rivista *Le Arti* (11 marzo 1940), intervista nella quale affermava che detto ufficio era « semplicemente un mezzo col quale lo Stato si propone di tutelare il patrimonio artistico dell'arte contemporanea e di esprimere tutto il contenuto educativo utile alla Nazione. L'opera d'arte acquisita al patrimonio ideale della Nazione è un bene da

proteggere e da amministrare allo stesso identico modo con cui lo Stato amministra e tutela le opere d'arte antica ». Bottai prevedeva quindi la realizzazione di un archivio nominativo, fotografico e bibliografico che raccogliesse tutti gli elementi relativi all'attività degli artisti, e proseguiva affermando che il « nuovo ufficio si occuperà anche di acquisti e di mercato » perché « l'artista deve vivere del proprio lavoro. Lo Stato deve saper organizzare all'artista una possibilità di smercio della propria produzione artistica ».

E se dovesse nascere il dubbio che questo ufficio rappresentasse una forma di condizionamento statalistico da parte del regime, in quell'attività umana che « rientra nella sfera dell'individuo », sempre sullo stesso numero di *Le Arti* troviamo un articolo di Giovanni Gentile, il quale, prendendo proprio lo spunto dalla creazione di questo ufficio per l'arte contemporanea, dopo aver rilevato che lo Stato ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico vivo afferma che esso « non presumerà di trasformarsi in produttore diretto, prescrivendo programmi più o meno astratti, ma falsi sempre in misura della loro astrattezza. Lo Stato contiene il cittadino e s'immedesima con esso. Contiene l'arte perché il cittadino è artista; ma esso non si sostituisce né all'artista né al filosofo, come non si sostituisce al medico né all'agricoltore. Sovrapponendo l'arte ad arte, si staccherebbero dalla fonte della vita, che è nel concreto cittadino ».

Ma, tornando all'origine del nostro discorso, era, la legge in oggetto, nata con il preciso scopo di creare condizioni favorevoli all'affermazione dell'arte e degli artisti italiani offrendo loro delle concrete possibilità operative, favorendo nel contempo la realizzazione di quel rapporto fra arte e ambiente, di cui ancor oggi si parla tanto ma per cui si fa assai poco: dal dopoguerra ad oggi essa è stata sempre più disattesa, nonostante che l'articolo 2-*bis* della legge n. 717 del 1949, introdotto dall'articolo 4 della legge n. 237 del 1960, reciti esattamente che: « Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce all'amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge ».

Se in Italia si facesse un censimento di tutti gli edifici pubblici carenti di detti obblighi di legge non crediamo di andare errati affermando che si offrirebbe agli artisti italiani la possibilità di operare concretamente per lungo tempo: solo a Genova riteniamo che nulla sia stato fatto, nonostante che gli edifici siano stati collaudati ormai da molti anni, relativamente alla sede del tribunale in Portoria, agli, allora, nuovi edifici amministrativi ed alla nuova sala consiliare del comune di Genova, nonché al palazzo della regione Liguria in via Fieschi. Tutti edifici in cui il valore della cifra che avrebbe dovuto essere destinata alle opere d'arte supera ovviamente l'importo dei due milioni di lire per cui, come stabilisce l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 717 del 1949, come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 237 del 1960: « Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante concorso a carattere nazionale », adeguatamente pubblicizzato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le cause del degrado di questa legge sono a nostro parere molteplici; è chiaro che *in primis* va posto il disinteresse e la trascuratezza delle amministrazioni nell'adempiere gli obblighi a cui sono tenute per dovere d'ufficio, nonostante il gran parlare che fanno di arte e cultura: ma scriveva Ardengo Soffici nel suo « Taccuino di Arno Borghi » (Vallecchi, Firenze 1933) che « Dove meno si fa arte, sempre si parla d'arte. Ossia: chi meno fa arte,

più ne parla; l'estetica prospera quando l'arte stenta »; *in secundis* l'inadeguatezza delle organizzazioni di categoria degli artisti, che dovrebbero essere quelle che maggiormente premono per l'applicazione di quella che è forse l'unica legge che, bene o male, riguarda concretamente gli artisti e riconosce loro un ruolo perché la commissione giudicatrice nei concorsi nazionali, formata di nove elementi, comporta, come recita l'articolo 2, la presenza di « tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione (ora invero da quello per i beni culturali ed ambientali) su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative ».

Tanto, onorevoli colleghi, si poteva leggere sul *Secolo d'Italia* del 1° dicembre 1989 in un articolo a firma di Giovanni B. Frangini e che ci sentiamo di condividere parola per parola. Anzi, più di due anni dopo quelle considerazioni sembrano assumere ancora maggiore autorità dato che l'inadempienza dell'esecutivo al dettato della legge si è decisamente aggravata.

Ed è per comprendere sino in fondo i motivi della incredibile, e inspiegabile, mancata attuazione della legge, constatata personalmente oltre che sul campo ed in colloqui con molti artisti italiani, anche dalle risposte del Ministro per i beni culturali e ambientali *ad interim* – che è anche il capo dell'esecutivo – a taluni atti ispettivi del primo dei firmatari di questa proposta e poter poi articolare i conseguenti atti parlamentari di censura e di indirizzo nei confronti del Governo, che proponiamo con questa iniziativa legislativa la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta secondo quanto è specificato nell'articolato. A Napoli, a Caserta, nelle loro province, nelle centinaia dei loro comuni – molti dei quali interessati dalla ricostruzione post-sismica – non risulta che la legge « del 2 per cento », pur in presenza di migliaia e migliaia di opere pubbliche (dal centro direzionale agli uffici delle poste e telecomunicazioni, dagli ospedali alle opere viarie) sia stata mai applicata. Ed è una vergogna !

Confididamo nella vostra approvazione per recuperare all'arte ed agli artisti quel ruolo e quegli spazi, spirituali ed estetici, culturali e professionali, che pur erano stati riconosciuti dal legislatore del 1942 e poi erano stati sostanzialmente confermati da quelli del 1949, del 1960, del 1975 e del 1978, in una diversa sintesi comunitaria nazionale nella quale anche all'arte deve essere riconosciuta dignità e irrinunciabile presenza organica nello Stato, dallo Stato e per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di accertare, relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 29 luglio 1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici, e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento agli effetti prodotti dalle leggi 3 marzo 1960, n. 237, e 5 agosto 1975, n. 412, nonché dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54:

a) quali costruzioni di nuovi edifici pubblici e quali ricostruzioni di edifici pubblici distrutti per causa di guerra, siano state effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dalle regioni, dalle province, dai comuni e da qualunque altra società, azienda od ente pubblico, eccezion fatta per le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché per gli edifici a qualunque uso destinati comportanti una spesa non superiore a 50 milioni di lire e, dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1975, n. 412, e del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per gli edifici scolastici;

b) quale spesa totale per la costruzione o ricostruzione degli edifici di cui alla lettera *a)*, ancorché effettuata per lotti separati ed anche in tempi successivi, sia stata prevista nei relativi progetti;

c) quale fosse, per ciascuno degli edifici di cui alla lettera *a)*, la quota del 2 per cento da destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte, al netto delle somme previste per opere di decorazione generale;

d) quali progetti contenessero l'indicazione di massima delle opere d'arte di cui alla lettera *c)* ed il computo del relativo importo e quali non lo contenessero;

e) per quali degli edifici per i quali era stata prevista una indicazione di massima di tutte le opere d'arte ed il computo del relativo importo, fosse indicata la realizzazione in sito di opere di pittura e scultura e per quali invece la effettuazione di acquisti ed ordinazioni di opere d'arte mobili di pittura e scultura;

f) per l'esecuzione delle opere d'arte, di valore non superiore a due milioni di lire e per ciascuno degli edifici interessati, a favore di quali artisti e secondo quali criteri sia caduta la scelta da parte della amministrazione sul cui bilancio gravava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente competenti per territorio, o da parte dell'artista designato;

g) per l'assegnazione delle opere d'arte da eseguirsi, di valore complessivo superiore ai due milioni di lire, se per ciascuno degli edifici sia stato bandito e come e dove sia stato pubblicizzato il concorso a carattere nazionale e chi l'abbia vinto, e da chi sia stata formata la commissione giudicatrice, avuto riguardo alle partecipazioni fissate dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, ed in particolare chi siano stati i commissari aventi la qualifica di artisti o critici d'arte, e quelli rappresentanti dei pittori e scultori nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle associazioni di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative. Al riguardo quali esse siano, quando siano state costituite, dove abbiano sede e come ne sia stato valutato il grado di maggiore rappresentatività e rispetto a quali altre;

h) per ciascuno degli edifici, chi sia stato il collaudatore e, dovendo egli accertare sotto la propria personale responsa-

bilità l'adempimento degli obblighi di cui alla citata legge n. 717 del 1949, se dagli atti di collaudo risulti tale conformità degli edifici o la loro non collaudabilità; in *tale ultimo caso chi ne abbia autorizzato* in ciascun caso l'uso;

i) per quali edifici dichiarati non collaudabili il collaudo sia avvenuto successivamente grazie all'avvenuto accertamento dell'assolvimento tardivo degli obblighi *concernenti l'adempimento relativo all'e*secuzione o acquisto di opere d'arte o del versamento delle somme relative alle opere mancanti, maggiorate del 5 per cento, alla soprintendenza competente per territorio;

l) per quali edifici la soprintendenza risulti essersi effettivamente sostituita alle amministrazioni interessate per l'adempimento degli obblighi di legge, come in ciascun caso abbia in concreto operato ed in qual caso invece ciò non sia ancora avvenuto;

m) a quale importo complessivo ammontino i versamenti dovuti e quelli realmente effettuati alle soprintendenze;

n) quali edifici risultino collaudati senza che ciò potesse legittimamente avvenire, a causa degli inadempimenti dell'obbligo di destinare il 2 per cento della spesa totale ad opere d'arte;

o) se le competenze dei collaudatori degli edifici di cui alla lettera *n)* siano state ugualmente liquidate e da chi e per quali importi;

p) se in presenza di collaudi privi dell'essenziale requisito dell'avvenuto accertamento dell'adempimento degli obblighi nei casi di cui alle leggi citate, i collaudatori siano stati sospesi e comunque non risultino destinatari di altri incarichi di collaudo;

q) dell'importo del 2 per cento da trattenersi sulle somme liquidate agli artisti e in favore della Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, quali somme risultassero dovute ed effettivamente versate e quali non dovute;

r) quali risultanze di bilancio e di gestione la Cassa di cui alla lettera *q) presenti ed in qual misura incidano sulle* entrate le trattenute di cui alla medesima lettera *q).*

2. La Commissione ha facoltà di proporre, a conclusione del suo mandato, misure di ordine legislativo ed amministrativo.

ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

ART. 3.

1. La Commissione è composta di dodici senatori e dodici deputati nominati, d'intesa tra di loro, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Dai Presidenti delle due Camere, di intesa, è altresì nominato il presidente della Commissione che, ad ogni effetto, fa parte della stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due segretari.

ART. 4.

1. I membri della Commissione, i funzionari addetti alla segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

ART. 5.

1. La Commissione termina i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro la data di cui al comma 1, la Commissione deposita presso le Presidenze delle due Camere la relazione conclusiva.

ART. 6.

1. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra di loro, destinano uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

ART. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in egual misura tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.